

## MODULO F

Forme e strutture aziendali



<p><b>U.D. 1</b> Dalle imprese individuali alle società: le società di persone</p>	<p><b>Paragrafo 6</b> L'utile d'esercizio e la sua destinazione pag. 18</p> <p><b>Paragrafo 11</b> Il trattamento fiscale delle società di persone pag. 38</p>
<p><b>U.D. 2</b> Le società di capitali</p>	<p><b>Paragrafo 2.1</b> I modelli organizzativi delle società per azioni pag. 53</p> <p><b>Paragrafo 2.2</b> I libri sociali obbligatori pag. 58</p> <p><b>Paragrafo 3.1</b> I conferimenti pag. 63</p> <p><b>Paragrafo 4</b> L'utile d'esercizio e la sua destinazione pag. 66</p> <p><b>Paragrafo 9</b> L'acquisto di azioni proprie pag. 93</p> <p><b>Paragrafo 13</b> La società a responsabilità limitata pag. 110</p> <p><b>Paragrafo 14</b> Il trattamento fiscale delle società di capitali pag. 115</p>

### Compensi agli amministratori

U.D. 1 pag. 19  
U.D. 2 pag. 67

*Qui di seguito si segnala la misura aggiornata dell'aliquota contributiva applicabile sui compensi agli amministratori.*

Dall'anno 2010 l'aliquota del contributo INPS da applicare sui compensi corrisposti ai soggetti iscritti alla gestione separata INPS che siano privi di copertura previdenziale obbligatoria, ivi compresi gli amministratori di società, è aumentata dal 25,72% al **26,72%**.

Resta invece invariata al **17%** l'aliquota contributiva sui compensi corrisposti agli amministratori già iscritti a un fondo pensionistico obbligatorio o titolari di pensione propria.

*In tal senso vanno modificate le varie applicazioni presentate nel testo.*

### Termini per la trasmissione telematica delle dichiarazioni

U.D. 1 pag. 38  
U.D. 2 pag. 115

*Qui di seguito si segnalano i nuovi termini per la trasmissione telematica delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi e all'IRAP.*



Il decreto legge n° 207/2008, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n° 14, pur lasciando inalterate le scadenze dei pagamenti, ha modificato i termini di trasmissione telematica delle dichiarazioni annuali dei redditi, dell'IRAP, ecc. I nuovi termini sono i seguenti:

Dichiarazioni	Termini per l'invio telematico
Unico Persone fisiche	30 settembre
Unico Società di persone	30 settembre
Unico Società di capitali	30 settembre, se l'esercizio coincide con l'anno solare 9° mese dalla chiusura dell'esercizio, se questo non coincide con l'anno solare
Dichiarazione IRAP	30 settembre

## Revisione legale dei conti

U.D. 2 pag. 55

*Il seguente testo rettifica e integra il contenuto del paragrafo sopra specificato, relativamente al punto riguardante il **controllo contabile**.*

A seguito del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n° 39, che ha dato attuazione alla direttiva europea n° 2006/42/Ce sulla "revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati", sono state introdotte significative innovazioni di carattere sostanziale e terminologico. In questa sede, ci limitiamo a rimarcare che il termine "controllo contabile", ricorrente in diverse norme del Codice Civile e in altre disposizioni di legge, è stato sostituito dal termine **revisione legale dei conti**. Così, ad esempio, l'art. 2409-bis del Codice Civile, con riferimento a tutte le società per azioni – qualunque sia il sistema di governance adottato (ordinario, dualistico o monistico) – recita ora: "La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un **revisore legale dei conti** o da una **società di revisione legale** iscritti nell'apposito registro".

Nelle società che non siano tenute a redigere il bilancio consolidato, tuttavia, lo statuto può prevedere che la revisione legale dei conti sia affidata al *collegio sindacale*, che però, in tal caso, deve essere interamente composto da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

## Assemblee delle società per azioni

U.D. 2 pag. 56

*Il testo che segue contiene alcune integrazioni in materia di **convocazione delle assemblee delle società per azioni**.*

Recependo la direttiva europea n° 2007/36/Ce, il decreto legislativo 22 gennaio 2010, n° 27 ha introdotto importanti novità relative ad alcuni diritti degli azionisti delle *società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio* e, in particolare, delle **società quotate**.

In materia di **convocazione dell'assemblea**, ad esempio, è previsto che questa debba avvenire "mediante avviso pubblicato sul **sito Internet** della società nonché con le altre modalità previste dalla Consob" con proprio regolamento. Tale avviso va pubblicato:

- in via ordinaria, almeno *30 giorni prima* della data fissata per l'assemblea;
- almeno *40 giorni prima*, se si deve deliberare sull'elezione dei componenti degli organi amministrativi o di controllo;
- almeno *21 giorni prima*, in caso di convocazione per la riduzione del capitale a causa di perdite di oltre *un terzo* (artt. 2446 e 2447 del Codice Civile) e per la nomina dei liquidatori (art. 2487).



È altresì previsto che lo statuto di queste società possa escludere il ricorso a convocazioni successive alla prima, ma, in tal caso, all'**unica convocazione** si applicano i seguenti "quorum":

■ **l'assemblea ordinaria** delibera qualunque sia la parte di capitale rappresentata (non è richiesto alcun quorum costitutivo) e a *maggioranza assoluta*, a meno che lo statuto richieda una maggioranza più elevata, cosa che peraltro non è ammessa per l'approvazione del bilancio e per la nomina delle cariche sociali;

■ **l'assemblea straordinaria** ha un *quorum costitutivo* di almeno 1/5 del capitale sociale (salvo limiti più elevati previsti dallo statuto) e delibera con il voto favorevole di almeno 2/3 del capitale in essa rappresentato.

Con riferimento alle S.p.A. di ogni tipo, inoltre, per favorire la partecipazione dei soci alla vita sociale è stabilita la possibilità che lo statuto consenta di intervenire all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione o di esprimere il proprio voto non solo per corrispondenza ma anche *in via elettronica*.

### Libri sociali in formato digitale

U.D. 2 pag. 58

*Il testo che segue integra il contenuto del paragrafo 2.2 I libri sociali obbligatori, con riferimento alla tenuta in formato digitale.*

A norma del nuovo **art. 2215-bis**, introdotto nel Codice Civile dal decreto legge n° 185/2008, anche i **libri sociali obbligatori** delle società "possono essere formati e tenuti con strumenti informatici" che garantiscano in ogni momento la *consultabilità* e la possibilità di *riprodurre o fare copie* degli stessi.

Ai fini dell'adempimento degli obblighi di *numerazione progressiva* e di *vidimazione* dei libri tenuti con strumenti informatici, e per attestare la regolarità della loro tenuta, è previsto che – *almeno una volta all'anno*, e comunque entro tre mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi – dopo aver generato un file "immodificabile" relativo alle registrazioni dell'anno precedente, si applichino sui medesimi:

■ la **firma digitale**, un particolare tipo di firma elettronica che consente di comprovare l'autenticità e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici;

■ la **marca temporale**, una sequenza di caratteri che rappresentano una data e/o un orario, con cui si certifica ai fini legali e fiscali il momento nel quale un documento si è formato.

### Conferimenti in natura nelle società per azioni

U.D. 2 pag. 64

*Quanto segue integra il sottoparagrafo Conferimenti in natura e di crediti, alla fine del quale va inserito il seguente testo.*

Si tenga presente che, a norma dell'art. **2343-ter** del Codice Civile, quale risulta dopo le modifiche introdotte dal decreto legislativo 29 novembre 2010, n° 224, la relazione di stima dell'esperto nominato dal tribunale **non è necessaria** per i conferimenti che hanno per oggetto:

■ **valori mobiliari** o **strumenti del mercato monetario** che siano *quotati in un mercato regolamentato*, se il valore per cui sono conferiti *non supera il prezzo medio ponderato* al quale essi sono stati negoziati nei 6 mesi precedenti il conferimento;

■ **beni diversi dai valori mobiliari** di cui sopra e crediti, se il valore per cui sono conferiti *non supera*:



- a. il *fair value* iscritto nel bilancio dell'esercizio precedente e regolarmente revisionato senza rilievi in merito alla valutazione dei beni oggetto del conferimento; oppure
- b. il valore risultante da una valutazione effettuata da un *esperto indipendente* dotato di adeguata e comprovata professionalità ed eseguita con principi e criteri appropriati, riferita a una data risalente a non oltre 6 mesi prima di quella del conferimento.

### Acquisto di azioni proprie

U.D. 2 pag. 93

*Il testo che segue segnala le modifiche alla disciplina dell'acquisto di azioni proprie trattata nel paragrafo 9.*

In merito all'acquisto di azioni proprie da parte delle società per azioni e in accomandita per azioni, segnaliamo che, in forza dell'art.7 della legge 9 aprile 2009, n°33, risulta modificato il 3° comma dell'art. 2357 del Codice Civile, per cui, ferme restando le condizioni previste:

- per le società che **non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio** non esiste alcun limite quantitativo all'acquisto di azioni proprie;
- per le società che **fanno ricorso al mercato del capitale di rischio** il valore nominale delle azioni proprie acquistate non può superare la *quinta parte* (cioè il 20%) del capitale sociale, tenendo conto a tal fine anche delle azioni possedute da società controllate.

### Abolizione del libro soci nelle S.r.l.

U.D. 2 pag. 110

*Quanto segue è un'integrazione al paragrafo 13 e riguarda l'abolizione del libro soci nelle S.r.l.*

À seguito di una norma contenuta nell'art. 16 del D.L. n° 185/2008, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n° 2, il **libro soci** delle società a responsabilità limitata è stato abolito e le annotazioni che in esso andavano effettuate relativamente al trasferimento di quote, nonché alle variazioni della compagine sociale nel caso in cui venga meno oppure sia ricostituita la pluralità dei soci, sono sostituite dal deposito presso l'*Ufficio del registro delle imprese*:

- dell'atto di trasferimento della quota;
- delle dichiarazioni degli amministratori previste dall'art. 2470 del Codice Civile, commi 4 e 5.

Gli effetti che le norme precedentemente vigenti ricollegavano all'iscrizione nel libro soci, vanno ora riferiti al deposito presso l'Ufficio del registro delle imprese.

### Nuove norme sul collegio sindacale nelle S.r.l.

U.D. 2 pag. 113

*Il testo che segue integra il paragrafo 13, relativamente all'obbligatorietà del collegio sindacale nelle S.r.l.*

Com'è noto, nelle società a responsabilità limitata lo statuto può prevedere la nomina di un *collegio sindacale* o di un *revisore*.

Attualmente, tenuto conto di quanto ha disposto il decreto legislativo n° 39/2010, in queste società la nomina del collegio sindacale è **obbligatoria** nei seguenti casi:

1. se il *capitale sociale* è uguale o superiore a euro 120.000 (importo del capitale minimo delle S.p.A.);



**2.** se per due esercizi consecutivi risultano superati i limiti stabiliti per la redazione del bilancio in forma abbreviata, cioè:

- totale attivo dello Stato patrimoniale euro 4.400.000;
- totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni euro 8.800.000;
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio 50 unità;

**3.** se la società è tenuta a redigere il *bilancio consolidato*;

**4.** se la società controlla una società obbligata alla *revisione legale dei conti*.

Quando il collegio sindacale è obbligatorio, valgono le norme relative alle S.p.A.

## MODULO F

Forme e strutture aziendali



<p><b>U.D. 3</b> Il bilancio d'esercizio delle società di capitali</p>	<p><b>Paragrafo 4.4</b> La Nota integrativa pag. 151</p> <p><b>Paragrafo 5</b> La Relazione sulla gestione pag. 152</p> <p><b>Paragrafo 6</b> Il bilancio in forma abbreviata pag. 152</p> <p><b>Paragrafo 9</b> L'approvazione e la pubblicazione del bilancio pag. 157</p>
<p><b>U.D. 5</b> I gruppi d'impresa e il bilancio consolidato</p>	<p><b>Paragrafo 4</b> Il bilancio consolidato pag. 189</p>

### Nota integrativa

U.D. 3 pag. 151

*Queste righe integrano il paragrafo 4.4, relativamente al contenuto della **Nota integrativa**.*

Il decreto legislativo 3 novembre 2008, n° 173, ha introdotto alcune significative novità riguardanti il contenuto della **Nota integrativa** del bilancio d'esercizio. Il 1° comma dell'art. 1, infatti, prevede che questo documento deve indicare anche dati e informazioni concernenti:

- le operazioni realizzate con **parti correlate**<sup>1</sup> (precisando l'importo e la natura del rapporto), quando tali operazioni *siano rilevanti e non siano state concluse alle normali condizioni di mercato*;
- la natura e l'obiettivo economico di **accordi non risultanti dallo Stato patrimoniale**, precisandone gli effetti patrimoniali, finanziari ed economici, ma solo se i rischi e i benefici che da tali accordi derivano sono *significativi* e l'indicazione degli stessi è necessaria per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società.

### Relazione sulla gestione

U.D. 3 pag. 152

*Il testo che segue integra il paragrafo 5, relativamente al contenuto della **Relazione sulla gestione**.*

<sup>1</sup> Le **parti correlate** sono rappresentate fondamentalmente dalle società controllanti, dalle società controllate, dalle società nelle quali si possiede una partecipazione tale per cui si può esercitare un'influenza notevole, dalle società collegate, dai dirigenti con responsabilità strategiche nella società o nella sua controllante.



Onde accrescere la trasparenza e l'efficacia dell'informativa di bilancio, il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n° 32, ha integrato in maniera significativa il testo dell'art. 2428 del Codice Civile, che disciplina la **Relazione sulla gestione**.

Secondo la nuova formulazione del 1° comma dell'art. 2428, la suddetta relazione deve contenere, tra le altre informazioni:

- "un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente" della *situazione della società e dell'andamento e del risultato della gestione*, nel suo complesso e nei vari settori in cui essa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti";
- "una descrizione dei *principali rischi e incertezze* cui la società è esposta".

L'analisi di cui sopra – che a norma del 2° comma del citato art. 2428 deve essere "coerente con l'**entità** e la **complessità** degli affari della società" – è rivolta a fornire informazioni capaci di agevolare la lettura del bilancio e, a tal fine, deve contenere:

- opportuni "**indicatori di risultato finanziari**", il che presuppone la riclassificazione dei dati di bilancio e la determinazione dei principali indici di natura finanziaria ed economica (margini di struttura, indici di indebitamento, indici di redditività, ecc.);
- se del caso, **indicatori non finanziari** relativi all'attività specifica della società (quantità di produzione/n° dei dipendenti, quota di mercato, rendimenti dei fattori produttivi, ecc.), e – se significative – informazioni riguardanti l'*ambiente* e il *personale* (danni ambientali causati dall'attività aziendale, investimenti fatti per migliorare l'impatto ambientale, gravi infortuni sul lavoro, iniziative di formazione del personale, ecc.).

Da ricordare, infine, che il nuovo punto 6-bis del 3° comma richiede di indicare, con riferimento agli strumenti finanziari e se rilevanti per valutare la situazione aziendale, gli obiettivi e le politiche della società in materia di gestione dei rischi finanziario, di prezzo, di credito, di liquidità e di variazione dei flussi finanziari.

## Bilancio in forma abbreviata

U.D. 3 pag. 152  
U.D. 5 pag. 189

Vengono qui sotto indicati i nuovi limiti per la redazione del **bilancio in forma abbreviata**.

Con l'art. 1, comma 4, del decreto legislativo 3 novembre 2008, n° 173, emanato in attuazione della direttiva 2006/46/CE, sono stati aggiornati i limiti per poter redigere il **bilancio in forma abbreviata**.

Attualmente tali limiti sono i seguenti (vedi nuovo testo dell'art. 2435-bis)<sup>2</sup>:

- totale dell'attivo dello Stato patrimoniale: euro **4.400.000**;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: euro **8.800.000**;
- numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: **50** unità.

L'art. 2 del medesimo decreto ha elevato anche i limiti per la redazione in forma abbreviata del **bilancio consolidato**, che diventano:

- totale degli attivi degli Stati patrimoniali: euro **17.500.000**;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: euro **35.000.000**;
- numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: **250** unità.

<sup>2</sup> Gli stessi limiti valgono ai fini dell'obbligatorietà o meno del **collegio sindacale** nelle società a responsabilità limitata.



## Procedura di bilancio nelle società quotate

U.D. 3 pag. 157

*Il testo che segue integra il contenuto del paragrafo 9 dell'U.D. 3, esponendo sinteticamente la **procedura di bilancio nelle società quotate**.*

Il decreto legislativo n° 27/2010, che ha recepito la direttiva europea 2007/36/Ce, ha innovato la procedura per l'approvazione del bilancio delle società quotate in mercati regolamentati, prevedendo un percorso caratterizzato dalle seguenti fasi.

**1.** *Comunicazione da parte degli amministratori al collegio sindacale e alla società di revisione del **progetto di bilancio** e della **relazione sulla gestione**, almeno 15 giorni prima della pubblicazione dell'informativa societaria sul sito internet della società stessa.*

**2.** *Publicazione sul sito internet della società:*

- della **relazione finanziaria annuale**, comprendente il progetto del bilancio d'esercizio (nonché il bilancio consolidato, se redatto) e la relazione sulla gestione;
- della relazione del collegio sindacale;
- della relazione della società di revisione.

Tale pubblicazione deve avvenire *entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio e non meno di 21 giorni prima della data fissata per l'assemblea*.

A partire dallo stesso giorno della pubblicazione sul sito internet, i suddetti documenti vanno messi a disposizione del pubblico presso la sede sociale.

**3.** *Approvazione del bilancio.*

## MODULO G

La gestione finanziaria  
e il mercato dei capitali



<b>U.D. 2</b> Il mercato dei capitali e la sua struttura	<b>Paragrafo 3</b> La Borsa valori pag. 244
<b>U.D. 3</b> Il mercato mobiliare e le sue negoziazioni	<b>Paragrafo 11</b> Gli indici di borsa pag. 310

### La Borsa valori

U.D. 2 pag. 245

*Il testo che segue sostituisce la parte riguardante l'articolazione dei mercati gestiti da Borsa Italiana S.p.A.*

In anni recenti l'articolazione dei mercati gestiti da Borsa Italiana S.p.A. ha subito numerose modificazioni, anche a seguito della integrazione con la Borsa di Londra (*London Stock Exchange*), che ha dato il via al principale gruppo borsistico europeo.

Il sistema delle contrattazioni gestito da Borsa Italiana comprende diversi mercati regolamentati, i principali dei quali sono quelli che seguono.

#### 1. Mercato telematico azionario (MTA)

Vi si negoziano le azioni ammesse alla quotazione nel mercato principale ed è suddiviso in vari segmenti in base a specifici criteri di *capitalizzazione* e di *liquidità* dei titoli.<sup>3</sup>

I *segmenti* dell'MTA sono:

- il segmento **Large Cap** (o **Blue Chip**), che comprende le prime 40 imprese maggiormente capitalizzate e con il maggior grado di liquidità;
- il segmento **Mid Cap**, nel quale sono incluse le successive 60 imprese per capitalizzazione e grado di liquidità;
- il segmento **Small Cap**, comprendente le altre imprese che per capitalizzazione si posizionano dopo le precedenti 100 e che superano determinati criteri di liquidità;
- il segmento **Micro Cap**, che comprende le rimanenti imprese che non superano i criteri di liquidità;
- il segmento **STAR** (*Segmento Titoli con Alti Requisiti*), che è dedicato alle società con una capitalizzazione di borsa tra i 40 milioni di euro e 1 miliardo di euro e che rispondono a specifici requisiti in materia di trasparenza, governance e liquidità;
- il segmento **MTA international**, nel quale si contrattano le azioni di imprese già quotate in borse dell'Unione Europea.

#### 2. MIV (*Mercato telematico degli Investment Vehicles*)

È il mercato dedicato alle negoziazioni di quote di fondi di investimento mobiliari e immobiliari chiusi e di azioni di *investment companies* (società che investono in titoli di altre società).

<sup>3</sup> La *capitalizzazione di borsa* (numero complessivo delle azioni × valore unitario) riflette le dimensioni aziendali; la *liquidità* dei titoli è in relazione alla quantità di azioni disponibili sul mercato per essere scambiati (*flozzante*).



### 3. AIM Italia

È il mercato nel quale sono trattati i titoli azionari di società di piccole e medie dimensioni ma con elevate potenzialità di crescita (*high growth*). Ha sostituito il precedente *Mercato Expandi*.

### 4. MOT (*Mercato Telematico delle Obbligazioni e dei Titoli di Stato*)

È il mercato in cui si negoziano titoli di Stato, obbligazioni di Enti locali e bancarie, euroobbligazioni, obbligazioni di emittenti esteri, ecc. Esso è articolato in due segmenti:

- il *Domestic MOT*, in cui si trattano strumenti finanziari regolati presso sistemi di liquidazione nazionali;
- l'*EuroMOT*, in cui si trattano strumenti finanziari regolati presso sistemi di liquidazione esteri.

### 5. Mercato dei securitised derivatives (SeDex)

Vi si negoziano particolari strumenti finanziari, rappresentati da *covered warrant*, *leverage certificates* e *investment certificates*.

### 6. Mercato dei derivati - IDEM (*Italian derivatives market*)

Vi si negoziano particolari strumenti finanziari, denominati "derivati" perché collegati a specifiche attività finanziarie o valori sottostanti (titoli, valute, indici di borsa, ecc.). Esso si suddivide in *mercato dei futures* e *mercato delle options*.

### 7. Mercato ETF plus

Vi si negoziano strumenti finanziari che replicano fedelmente l'andamento di indici azionari, obbligazionari, valutari o relativi a certe materie prime – come nel caso degli *Exchange traded funds* (ETF) – o strumenti finanziari emessi a fronte dell'investimento diretto in materie prime (ad esempio, l'oro) o in contratti derivati sulle materie prime, e il cui prezzo è legato direttamente o indirettamente all'andamento del prezzo della materia prima sottostante, come avviene nel caso degli *Exchange traded commodities* (ETC).

### 8. Mercato alternativo del capitale (MAC)

È un sistema multilaterale di negoziazione dedicato ai titoli emessi da società per azioni che gestiscono imprese di piccole dimensioni e intendono accedere al mercato del capitale di rischio. Alle negoziazioni su questo mercato possono accedere soltanto gli investitori istituzionali.

## Nuovi indici di borsa

U.D. 3 pag. 311

Il seguente testo rettifica il paragrafo 11 dell'U.D. 3, relativamente agli indici di borsa.

Dal 1° giugno 2009, Borsa Italiana S.p.A., che fa parte del London Stock Exchange Group, ha sostituito i vecchi indici Mibtel, S&P/MIB, All Stars, ecc. con i nuovi **indici FTSE Italia**, dove FTSE è l'acronimo di *Financial Time Stock Exchange*, gruppo leader mondiale nella creazione e gestione di indici.

Gli indici FTSE Italia sono realizzati secondo standard riconosciuti a livello mondiale e sono in grado di offrire una rappresentazione strutturata e integrata dei vari settori di mercato e dei loro andamenti.

I principali di questi nuovi indici sono i seguenti:

- l'indice **FTSE Mib** – calcolato con base 31.12.1997 = 24.401,54 – ha preso il posto dell'indice S&P/MIB, di cui ha conservato la metodologia di calcolo e la struttura: si riferisce alle quotazioni di 40 azioni di società a elevata capitalizzazione (*Large Cap/Blue Chip*) appartenenti ai principali settori economici;
- l'indice **FTSE Italia Mid Cap** – calcolato con base 31.12.1997 = 20.146,67 –



comprende 60 azioni di società a media capitalizzazione (fino a 1 miliardo di euro) e sostituisce il vecchio Midex;

■ l'indice **FTSE Italia Small Cap**, un indice completamente nuovo che comprende circa 150 azioni di società caratterizzate da una bassa capitalizzazione di borsa;

■ l'indice **FTSE Italia Micro Cap**, calcolato in base alle quotazioni di circa 25 azioni di società di piccole dimensioni, le quali corrispondono, nell'insieme, a circa l'1% della totale capitalizzazione di borsa;

■ l'indice **FTSE Italia Star** – calcolato con base 28.12.2001 = 10.000 – ha sostituito l'indice All Stars;

■ l'indice **FTSE Italia All-Share** – calcolato con base 31.12.1997 = 23.356,22 – comprende tutte le azioni quotate (circa 250) e sostituisce il vecchio indice Mib-tel;

■ gli indici **FTSE Italia Settoriali**, basati su una classificazione internazionale delle società secondo gli standard ICB (*Industrial Classification Benchmark*) in relazione al settore di attività (ad esempio: chimica e materie prime, energia, telecomunicazioni, ecc.).

Dal 1° giugno 2009 i *futures* e le *opzioni* trattati sul mercato dei derivati (IDEM) di Borsa Italiana hanno come sottostante l'indice **FTSE Mib**.

## MODULO F

## MODULO G

Aggiornamenti  
**ONLINE**

<p><b>U.D. 2</b> Le società di capitali</p>	<p><b>Paragrafo 4</b> L'utile d'esercizio e la sua destinazione pag. 66</p> <p><b>Paragrafo 10.1</b> Il trattamento fiscale dei frutti delle obbligazioni pag. 97</p>
<p><b>U.D. 3</b> La gestione finanziaria e il mercato dei capitali</p>	<p><b>Paragrafo 4</b> Il regime fiscale dei titoli di debito pag. 268</p> <p><b>Paragrafo 8.2</b> Il regime fiscale dei dividendi pag. 300</p> <p><b>Paragrafo 15.1</b> I fondi comuni di investimento pag. 333</p>

**U.D. 2** pag. 68 e pag. 97  
**U.D. 3** pagg. 268-269  
pagg. 300 e 333

### La nuova tassazione delle rendite finanziarie

*Nel testo che segue diamo conto delle principali modifiche che interessano il trattamento fiscale delle **rendite finanziarie** a partire dal 1° gennaio 2012.*

Con l'art. 2 del decreto legge 13 agosto 2011, n° 138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n° 148, è stata riformata la tassazione delle **rendite finanziarie**, soprattutto per quanto riguarda le aliquote delle ritenute e delle imposte sostitutive da applicare ai redditi di natura finanziaria percepiti dalle persone fisiche ("fuori dall'esercizio di imprese") e dai soggetti a esse equiparati.

Dal 1° gennaio 2012, infatti, l'**aliquota base** delle ritenute fiscali e delle imposte sostitutive che colpiscono gli interessi bancari, gli interessi e gli scarti di emissione su titoli obbligazionari, i dividendi da azioni e da partecipazioni "non qualificate", le plusvalenze (o *capital gain*) su titoli, partecipazioni e strumenti finanziari in genere, è pari al **20%**.

Fanno eccezione, e *conservano* l'aliquota del **12,50%**:

- i titoli di Stato italiani e i titoli a essi equiparati, quali – ad esempio – le obbligazioni emesse da *enti locali territoriali* (Regioni, Province e Comuni) e dagli *enti istituiti per l'esercizio diretto di servizi pubblici in regime di monopolio*, nonché i titoli emessi da alcuni *enti e organismi internazionali* (Birs, Bei, Bei, Ceca, ecc.);
- i titoli di Stato esteri di Paesi che consentono un adeguato livello di informazioni e di cooperazione amministrativa (perciò detti Paesi *white list*);
- i titoli di risparmio per l'economia meridionale (particolari obbligazioni emesse da banche italiane o comunitarie per raccogliere fondi da impiegare in prestiti a imprese del Mezzogiorno).

Pertanto, le ritenute applicabili agli interessi su depositi e conti correnti bancari e postali diminuisce, passando dal 27% al 20%, mentre le ritenute e le imposte sostitutive sui proventi dei titoli di debito, diversi da quelli appena elencati, e sui dividendi di cui si è detto, aumentano dal 12,50% al 20%.



### Ritenute e imposte sostitutive vigenti dal 1° gennaio 2012

<b>Proventi</b>	<b>Aliquote</b>
<b>1.</b> Interessi, premi e altri frutti: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ su titoli di Stato italiani</li> <li>■ su titoli pubblici di Paesi esteri <i>white list</i></li> <li>■ su buoni fruttiferi postali</li> </ul>	Imposta sostitutiva <b>12,50%</b>
<b>2.</b> Interessi, premi e altri frutti su obbligazioni e titoli similari diversi da quelli di cui al punto 1 ed emessi: <ul style="list-style-type: none"> <li>- da Banche</li> <li>- da S.p.A. <i>quoted</i> in mercati regolamentati italiani</li> <li>- da Enti pubblici economici trasformati in S.p.A.</li> </ul>	Imposta sostitutiva <b>20%</b>
<b>3.</b> Interessi, premi e altri frutti su obbligazioni e titoli similari diversi da quelli di cui al punto 1 e negoziati esclusivamente su mercati regolamentati esteri	Imposta sostitutiva <b>20%</b>
<b>4.</b> Interessi, premi e altri frutti su obbligazioni e titoli similari emessi da società <i>non quoted</i> in mercati regolamentati (indipendentemente dalla durata e dal rendimento)	Ritenuta fiscale <b>20%</b>
<b>5.</b> Dividendi azionari su partecipazioni "non qualificate", percepiti fuori dall'esercizio di imprese	Ritenuta fiscale <sup>1</sup> <b>20%</b>
<b>6.</b> Plusvalenze azionarie	Ritenuta fiscale <sup>1</sup> <b>20%</b>
<b>7.</b> Interessi su conti correnti bancari, depositi a risparmio e certificati di deposito	Ritenuta fiscale <b>20%</b>
<b>8.</b> Proventi da fondi comuni di investimento <sup>2</sup>	Ritenuta fiscale <b>20%</b>

<sup>1</sup> Se le azioni sono in deposito accentrato presso Monte Titoli: imposta sostitutiva 20%.

<sup>2</sup> Dal 1° luglio 2011 è cambiato il regime di tassazione dei fondi comuni di investimento, passando dalla tassazione del reddito "maturato", che avveniva in capo alla società di gestione del fondo, alla tassazione del reddito "realizzato", che avviene in capo all'investitore in occasione del disinvestimento (per rimborso, liquidazione o cessione delle quote).